

INFORMAZIONI UTILI



Il presente documento vuole essere una semplice guida per tutti i detentori di animali e non che vogliono conoscere i principali riferimenti normativi e comportamentali per la corretta convivenza tra animali e persone

SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

I comuni, singoli o associati hanno l'obbligo, (Art. 7 della Legge Regione Piemonte nr. 34/1993), di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti, nonché di disporre di un idoneo canile per la custodia temporanea degli animali catturati.

Molti comuni hanno optato per il servizio di cattura e gestione di avvalersi di ditte private stipulando apposita convenzione.

Situazioni del genere hanno generato, in alcuni casi, problemi e gravi inconvenienti relativi alla gestione sanitaria dei cani catturati e degli stessi canili, va altresì rilevato che anche le convenzioni con le associazioni di volontariato hanno causato gli stessi inconvenienti.

I servizi veterinari delle ASL devono essere sempre interpellati prima di stipulare convenzioni in modo da ottenere l'approvazione prevista.

Criteri essenziali e requisiti minimi

Cattura cani vaganti

Il personale addetto alla cattura dovrà avere i seguenti requisiti

1. Essere abilitato e autorizzato a svolgere il lavoro con apposito attestato rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria.
2. Essere dotato di idonea attrezzatura, automezzo, strumenti per la cattura, gabbie di contenimento e trasporto, dotazioni di protezione individuale.
3. Garantire la reperibilità continua, (diurna e notturna, feriale e festiva).
4. Garantire l'intervento in tempi certi.
5. Frequentare i corsi di aggiornamento professionale

È fatto divieto a chiunque non abbia le autorizzazioni previste svolgere attività di cattura e recupero dei cani vaganti.

Canili di prima accoglienza

Devono essere autorizzati ai sensi del DPR 320/54, della LRP 34 del 26/07/1993, Legge Quadro 281/1991 e Regolamento n.2 dell'11/11/1993.

Canili Rifugio

Devono essere autorizzati ai sensi del DPR 320/54, della LRP 34 del 26/07/1993, Legge Quadro 281/1991 e DPGR 4359 dell'11/11/1993.

Trascorsi i 10 giorni previsti per l'osservazione sanitaria, salvo che non emergano motivi ostativi, i cani non affidati possono essere trasferiti presso i canili rifugio.

Le strutture devono agevolare la cessione degli animali nel rispetto delle normative vigenti.

ANAGRAFE CANINA REGIONALE

In Piemonte la legge vigente è la L.R.P. n. 18 del 19/07/2004

Principali funzioni e compiti del Servizio Veterinario ASL

1. Istituzione e gestione anagrafe canina
2. Informare l'utenza e gestire le informazioni
3. Identificare i cani e registrarli nella Banca Dati Regionale
4. Verifica della corretta applicazione della legge anche da parte della P.A.
5. Vigilanza
6. Attivazione delle politiche per la prevenzione e lotta al randagismo.

Principali funzioni e compiti dei comuni

1. Attivazione del servizio pubblico di cattura e custodia dei cani randagi
2. Informare i cittadini, in particolare per quanto riguarda le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani
3. Esecuzione dei programmi di vigilanza, (verifica iscrizione anagrafe, modalità di detenzione, corretta custodia)
4. Ricezione delle denunce di smarrimento dei cani, (entro tre giorni dall'evento), ricerca dei proprietari
5. Definizione e attuazione delle iniziative atte a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo
6. Attivare iniziative idonee per la cessione degli animali
7. Organizzare, in collaborazione con il Servizio veterinario dell'Asl, corsi per i proprietari considerati di difficile gestione, finalizzati alla prevenzione degli episodi di aggressività

Principali obblighi del detentore

1. Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso.
2. Detenere nel rispetto della normativa vigente il cane, in particolare lo stesso deve essere detenuto in condizioni compatibili con il benessere dell'animale.

3. I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita.
4. L'acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario dell'Asl, (entro quindici giorni).
5. Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del comune dove è detenuto il cane entro 3 giorni.

INCIDENTI CON ANIMALI

In caso di incidenti che coinvolgono animali vaganti occorre segnalare l'accaduto alla Polizia Municipale competente per il territorio in modo da far intervenire il servizio comunale o convenzionato. Nel caso di difficoltà a mettersi in contatto con la Polizia Municipale, si potrà chiamare il servizio unico di emergenza, (112), facendosi passare i Carabinieri o la Polizia di Stato.

Ricordiamo che così come previsto dall'articolo 189 comma 9 bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 viene sanzionato il mancato soccorso, (per cause comunque ricollegabili al suo comportamento) "9-bis. *L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.*

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311"

SEGNALAZIONE DI ANIMALI VAGANTI O MORTI

Ogni cittadino ha l'obbligo di segnalare alla Polizia Municipale del comune interessato la presenza di animali vaganti incustoditi o morti, per i rischi d'incidente e i rischi di carattere sanitario che ne possano derivare. Nel caso di difficoltà a mettersi in contatto con la Polizia Municipale, si potrà chiamare il servizio unico di emergenza, (112), facendosi passare i Carabinieri o la Polizia di Stato.

Il cittadino che si dovesse trovare nella possibilità e nelle condizioni di sicurezza, (per lui, per le altre persone e per l'animale), potrà fermare l'animale e attendere l'arrivo del servizio preposto.

Ovviamente questo riveste carattere di occasionalità o di forza maggiore ma non può essere attività organizzata e continuativa, salvo incorrere nelle sanzioni previste per l'attività di cattura fatta da persone non autorizzate.

Ricordiamo inoltre che per la fauna selvatica la competenza è dell'Ufficio Tutela Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino.

Esche, bocconi avvelenati

Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

L'azienda sanitaria locale può autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.

Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.

Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Responsabilità del detentore

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy prevede, in particolare che il detentore debba assicurare le seguenti condizioni:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Definizione di "animale da compagnia" secondo il presente Accordo.

a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

Definizione di "allevamento per attività commerciali"

b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

Definizione di "commercio di animali da compagnia"

c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Il testo dell'Accordo è stato recepito all'interno delle normative Regionali e locali.

Conferenza Unificata Accordo 24 gennaio 2013

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione prevedano, in particolare che:

1. il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
2. il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
3. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
4. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
- e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;

Legge Regionale nr. 34 del 26 luglio 1993, Tutela e controllo animali da Affezione

(Prevede in particolare)

Art. 3. (Responsabilità del detentore)

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
 - a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
 - b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
 - c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
 - d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
4. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4. (Controllo della riproduzione)

1. Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Rimandiamo al testo completo della Legge per la lettura di tutti gli articoli.

Regolamento regionale n. 2 del 11 novembre 1993 "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione".

Art. 1. Criteri per la detenzione di animali da affezione

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Art. 3. Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali Randagi

1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.

3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono restituiti, secondo le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni, per animali, di cui al presente Regolamento.
10. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.

Art. 6. Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.

Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004 Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)". (Vigente dal 22/07/2005)

Art. 3. (Obblighi dei proprietari o detentori)

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 9. (Identificazione dei cani vaganti)

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.

3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.

4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.

5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.

6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Legge regionale n. 27 del 04 novembre 2009 Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale". (Vigente dal 13/11/2009)

Art. 3. (Divieti)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:

a) la recisione delle corde vocali;

b) il taglio delle orecchie;

c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.

2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

È vietata altresì:

a) la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;

c) l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

Tali procedure concernono i requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti.

1. Animali di proprietà

- Il proprietario/detentore di un animale d'affezione identificato con microchip e iscritto nell'anagrafe regionale, anche su base volontaria, qualora trasferisca la propria residenza in un'altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, all'autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l'animale nella propria anagrafe regionale.
- Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell'animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d'iscrizione dell'animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d'identità dello stesso rese ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000 n°445.

2. Animali randagi e animali d'affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture

- La movimentazione da una regione all'altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato.
- I requisiti dell'Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d'obbligo ricordare che gli animali d'affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all'anagrafe regionale di destinazione.

Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l'arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio.

- Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B.
- Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL di destinazione che attesti l'idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.

Requisiti sanitari degli animali

Gli animali devono:

- essere identificati mediante microchip e iscritti all'anagrafe regionale;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un'età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti - i gatti per FIV/FelV

Requisiti documentali

Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:

- numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe regionale;
- segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
- le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
- l'indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
- l'indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
- l'idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine;
- l'avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
- le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.

Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.

Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto

Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:

- Codice della strada e ss.mm.ii - in particolare comma 6 dell'articolo 169 che stabilisce "è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati".
- Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche - in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.

Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.

Ricerca animali d'affezione smarriti Regione Piemonte

La Regione Piemonte, attraverso il sistema informatico dell'Anagrafe Canina, permette la consultazione, l'inserimento diretto di alcune informazioni, tra cui quelle legate allo smarrimento o il ritrovamento del cane.

Il servizio offerto è molto importante in quanto collegato direttamente alla banca dati Arvet, sistema ufficiale della Regione, gestito dal Servizio Veterinario, unico strumento riconosciuto.

Le segnalazioni di smarrimento degli animali d'affezione registrate dai proprietari sul sito arvet.piemonte.it/pubblico/smarriti (solo quelle corredate da una fotografia) sono consultabili nella specifica sezione: www.arvetpiemonte.it/pubblico/smarriti

Gli animali d'affezione smarriti rimangono pubblicati per 90 giorni a decorrere dalla data di smarrimento.

Sarebbe utile a tutti che qualsiasi informazione inerente allo smarrimento o il ritrovamento di un cane fossero inserite prioritariamente in questo sistema per garantire un migliore funzionamento della banca dati. Successivamente a questo inserimento si potrebbero utilizzare anche i sistemi che i moderni Social mettono a disposizione di tutti per facilitarne la condivisione ma sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Infatti, possiamo notare che in moltissimi casi vengono pubblicate in continuazione foto di animali smarriti senza che siano state seguite le procedure previste, (citiamo ad esempio i numerosi casi in cui l'animale viene fotografato per essere pubblicato, senza avvisare le Autorità competenti per il territorio, senza contare le volte in cui vengono prese foto da vecchi post e ripubblicate nuovamente senza aver alcun tipo di informazione precisa al riguardo).

Le pagine dei Social, se gestite secondo queste modalità, possono diventare un valido contributo per la ricerca degli animali scomparsi in quanto aumentano la visibilità dell'evento specifico.

Riconoscendo a molti il buon servizio offerto, infatti esistono delle belle pagine di condivisione correttamente gestite, auspichiamo però che sempre di più siano le persone che intendano unire la comunicazione ufficiale con quella privata, il tutto a vantaggio dell'animale.

Le informazioni contenute in questo documento sono prelevate dalle pubblicazioni ufficiali della Regione Piemonte, Ministero della Salute, Servizi Veterinari delle ASL, Gazzetta Ufficiale.

Tutte le indicazioni possono essere consultate nelle versioni integrali nei rispettivi canali ufficiali citati.

Ricordiamo che il rispetto delle normative è indispensabile per contribuire al contrasto dei fenomeni illegali presenti in questo settore, tutti possiamo contribuire anche solamente divulgandole informazioni corrette.